

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento (UE) n. 241/2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- TENUTO CONTO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021), recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*", e successiva modifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" nelle due componenti M4C1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*" e M4C2 "*Dalla Ricerca all'Impresa*";
- TENUTO CONTO che la componente C2 "*Dalla Ricerca all'Impresa*" della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, e che in particolare, la *Linea di investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"* mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese attraverso l'assegnazione di n. 15.000 borse nei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022/2023;
- CONSIDERATO che, nell'ambito dell'investimento 3.3, è previsto il finanziamento di nuove borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per ognuno dei tre anni accademici a partire dall'A.A. 2022/2023 per un importo complessivo di € 450.000.000,00;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;
- VISTO l'art. 26 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 47 del 24 febbraio 2023), recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, che introduce una decontribuzione nel limite massimo di 7.500 euro per le imprese che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n.240;
- VISTO il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca”* convertito, con modificazioni, con legge del 5 marzo 2020, n. 12, con il quale al Ministero dell'Università e della Ricerca sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, e i relativi programmi operativi finanziati dall'Unione europea;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 febbraio 2023 n. 59 recante *“Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023”*;
- VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del

Ministero dell'Università e della Ricerca

14 dicembre 2020) recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”* entrato in vigore a partire dal 29 dicembre 2020;

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”*;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021), recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
- VISTO il decreto Interministeriale MUR-MEF n. 1137 del 1° ottobre 2021, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presso il Segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTO l'art. 8 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO l'art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia;
- VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021) recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTO l'art. 17 Regolamento UE n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;
- VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;
- VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;
- VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative”*;
- VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti Attuatori del PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- VISTA la Circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione milestone/target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”*;
- VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 181858 recante *“Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure”*;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di Contabilità Speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;
- VISTA la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*;
- VISTA la Circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”*;
- VISTA la Circolare del 22 settembre 2022, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”*;
- VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;
- VISTA la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- VISTA la Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”*;
- VISTA la Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGIS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022”*;
- VISTA la Circolare, del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.*

Ministero dell'Università e della Ricerca

Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

- VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476 recante *“Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”* e in particolare l'art. 2;
- VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante *“Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”* ed in particolare l'art. 4 (*“Dottorato di ricerca”*) come modificato dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80;
- VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, l'art. 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, *“Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”* e il decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”* che sostituisce il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*;
- VISTO in particolare, l'art. 17, comma 4 del citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 226/2021 che recita *“Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 11, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio”*;
- VISTE le *“Linee guida per l'accreditamento dei corsi di dottorato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021, n. 226”* approvate con

Ministero dell'Università e della Ricerca

decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 301 del 22 marzo 2022, che si intendono in applicazione - a scorrimento dal XXXVIII - per il XXXIX ciclo;

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTE le Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è Amministrazione titolare prot. 785 del 31 gennaio 2023;
- CONSIDERATO che gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 indicano, nell'ambito della definizione di targets e milestones per il punto M4C2-3, come indicatore quantitativo per il raggiungimento del target, il numero di borse erogate nell'ambito di programmi di dottorato;
- VISTO l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare il Target M4C2-3, in scadenza al T4 2024, che prevede n. 15.000 borse assegnate per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 recante l'attribuzione, per l'Anno Accademico 2022/2023, di n. 5.000 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXVIII ciclo – Anno Accademico 2022/2023 in programmi dedicati e declinati in conformità alla linea di investimento 3.3, integrato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 925 del 29 luglio 2022;
- CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2153 del 28 dicembre 2022, integrato con decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 2174 del 30 dicembre 2022, recante il provvedimento di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352, e di concessione del finanziamento;
- CONSIDERATO il decreto del Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio n. 192 del 21 febbraio 2023 recante la rettifica circa l'attribuzione delle

Ministero dell'Università e della Ricerca

borse di dottorato di durata triennale a valere sul PNRR per l'anno accademico 2022/2023;

- VISTE le economie a valere sul decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 352 del 9 aprile 2022 e ss.mm.ii.;
- VISTA la necessità di erogare le borse non attribuite nell'Anno Accademico 2022/2023 a fronte del suindicato provvedimento di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse selezionate e di concessione del finanziamento;
- VISTA in particolare, la Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3 del PNRR che prevede l'erogazione di n. 13.292 (tredicimiladuecentonovantadue) nuove borse di dottorato innovativo che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese per l'Anno Accademico (A.A.) 2023/2024 e per l'Anno Accademico (A.A.) 2024/2025;
- RITENUTO di dover preliminarmente individuare, al fine di garantire agli attuatori un quadro giuridico certo, i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse;
- RITENUTO anche in relazione ai vincoli derivanti dal quadro normativo e programmatico applicabile, di prevedere l'allocazione di risorse ai soggetti attuatori con corsi accreditati ex DM 45/2013 ed ex DM 226/2021 e da accreditare ex DM 226/2021;
- RITENUTO di dover includere fra gli attuatori le Università, incluse le Università telematiche, pari complessivamente a 92 unità (ultimo dato USTAT disponibile), quale rappresentazione del bacino potenziale di soggetti che potrà accedere a percorsi di dottorato di cui al presente decreto;
- RITENUTO di dover ricomprendere tra i soggetti attuatori gli Istituti universitari a ordinamento speciale: il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e la Scuola superiore meridionale;
- CONSIDERATO che i soggetti attuatori ammontano quindi a 99 unità complessive (ultimo dato USTAT disponibile);
- RITENUTO che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, debba essere garantita ai soggetti attuatori ubicati nel Mezzogiorno un'allocazione di borse di dottorato pari al 40 per cento delle borse messe a disposizione a valere sull'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2;
- RITENUTO per quanto riguarda le università, di commisurare l'allocazione delle risorse, nel rispetto del vincolo di destinazione del 40% delle stesse alle Regioni del Mezzogiorno, tra i soggetti attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante da una media ponderata tra la quota di studenti di dottorato iscritti all'ateneo nell'anno 2021/2022 rispetto al totale degli studenti di dottorato nell'anno 2021/2022 nella rispettiva area territoriale, pari

Ministero dell'Università e della Ricerca

complessivamente a 9.071 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 27.927 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile), e la quota di studenti iscritti all'ateneo nell'anno 2021/2022 rispetto al totale degli studenti universitari nell'anno 2021/2022 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 515.340 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 1.306.801 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile);

- RITENUTO che la suddetta media ponderata, secondo cui alla quota dei dottorandi è attribuito un peso del 70 per cento e alla quota degli studenti iscritti è attribuito un peso del 30 per cento, consente di tenere in considerazione la capacità degli atenei di attivare dottorati e valorizzare la storia di formazione degli atenei stessi in tale ambito;
- RITENUTO per quanto riguarda gli altri enti con capacità di attivazione di percorsi di dottorato a valere sul XXXIX ciclo, e considerate altresì la necessità e l'urgenza di avviare il secondo ciclo di dottorati a valere sul PNRR e di rispettare gli impegni assunti in sede europea, di commisurare l'allocazione delle risorse tra questi attuatori in base all'aliquota di riferimento risultante dalla quota di studenti di dottorato iscritti nell'anno 2021/2022 rispetto al totale degli studenti di dottorato nell'anno 2021/2022 nella rispettiva area territoriale, pari complessivamente a 9.071 unità per le regioni del Mezzogiorno e a 27.927 unità per le regioni del Centro-Nord (ultimo dato USTAT disponibile), e considerato che per questi enti il numero di studenti iscritti non è significativo;
- RITENUTO che, al fine di assicurare una perequazione fra enti con diverse capacità di attivazione dei corsi di dottorato, sia opportuno assegnare in prima istanza almeno una borsa di dottorato a tutti i soggetti attuatori, compatibilmente con i vincoli imposti dal PNRR in materia di distribuzione territoriale delle risorse;
- TENUTO CONTO del target per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 relativo ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e della ripartizione di n. 13.292 (tredicimiladuecentonovantadue) borse di dottorato l'anno per il XXXIX ciclo, di cui n. 5.317 (cinquemilatrecentodiciassette) nel Mezzogiorno e n. 7.975 (settemilanovecentosettantacinque) nel resto del territorio nazionale, si è proceduto all'arrotondamento delle risorse assegnate, al netto di quelle assegnate secondo il criterio perequativo, in base all'aliquota di cui più sopra in premessa per garantire l'attribuzione di un numero intero di borse, il cui costo standard cadauna corrisponde a € 60.000,00 (sessantamila/00), e rispetto al quale è previsto il cofinanziamento privato pari al 50 per cento dell'importo della borsa;
- CONSIDERATO che, nel caso della ripartizione per il Mezzogiorno, l'utilizzo del criterio sopra descritto comporterebbe l'assegnazione teorica di 5.315 borse in luogo delle 5.317 disponibili, sono state aggiunte 2 borse al primo soggetto classificato in graduatoria, la cui aliquota di riferimento si discosta in misura considerevole da quella del secondo soggetto classificato;

DECRETA

Ministero dell'Università e della Ricerca

1. L'attribuzione, per l'anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", incluse le economie rese disponibili a valere sulle dotazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 352 del 9 aprile 2022, di n. 13.292 (tredicimiladuecentonovantadue) borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi (di seguito, anche corsi) accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024.

Articolo 1 (Definizioni)

1. "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR).
2. "ANVUR": Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
3. "Componente": Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
4. "CUP": Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
5. "Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia": Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. "Milestone": Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
7. "Missione": Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
8. "Misura del PNRR": Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.
9. "PNRR (o Piano)": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.

Ministero dell'Università e della Ricerca

10. *"Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)"*: il principio "non arrecare un danno significativo", definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241
11. *"Progetto o intervento"*: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
12. *"Rendicontazione delle spese"*: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
13. *"Sistema ReGIS"*: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
14. *"Soggetto attuatore"*: Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art. 9 comma 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
15. *"Soggetto realizzatore o soggetto esecutore"*: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
16. *"Target"*: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
17. *"Università"*: le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
18. *"Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR"*: Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016.

Ministero dell'Università e della Ricerca

19. *“Imprese”*: come definite al paragrafo 2 *“Nozione di impresa e attività economica”* della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: *“(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.”*. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., *“Ecosistemi dell'innovazione”*, *“Partenariati estesi”*, *“Centri Nazionali”* e *“Cluster tecnologici nazionali”*), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione.
20. *“Open science”*: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l'accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell'ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all'innovazione.
21. *“Principi FAIR Data”*: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio *“il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”*.

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Nell'ambito del PNRR, Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”*, Componente 2 *“Dalla Ricerca all'Impresa”*, Investimento 3.3 *“Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”* mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, attraverso l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese e incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese. È, inoltre, prevista, la creazione di un hub finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di spin-off.
2. Gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto, dovranno essere:
 - a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
 - c. conformi al principio *“non arrecare un danno significativo”* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del

Ministero dell'Università e della Ricerca

- regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
- d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
 - e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
3. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'Anno Accademico 2023/2024 per una durata triennale, Ciclo XXXIX, a valere sull'Investimento di cui al comma 1.

Articolo 3 (Dotazione finanziaria dell'Investimento)

1. Le risorse finanziarie complessive a disposizione ammontano a € 600.000.000,00 (seicentomilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 2 (*"Dalla ricerca all'impresa"*), Investimento 3.3 (*"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese"*) di cui € 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato. Tali risorse sono assegnate al MUR ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021.
2. Per l'azione specifica attuata dal presente decreto, le risorse finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato innovativi, con riferimento al Ciclo XXXIX, ammontano a € 398.760.000,00.
3. Tali risorse contribuiscono al tagging digitale del 40 per cento (016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti) nella misura, per l'annualità 2023, pari a € 159.510.000,00.
4. La dotazione di cui al comma 2 è destinata al cofinanziamento al 50 per cento (per un importo pari a € 30.000,00) di n. 13.292 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di dottorato (di seguito, anche corsi) di durata triennale a partire dall'Anno Accademico (A.A.) 2023/2024.
5. La dotazione di cui al precedente comma 2 è destinata al cofinanziamento di interventi in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 4 con sede nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.
6. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 2, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 5, al finanziamento di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.3 *"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ric. da parte delle imprese"*, anche ai fini dell'assegnazione di risorse alle Istituzioni AFAM per i dottorati istituiti ai sensi dell'art. 15 del D.M.

Ministero dell'Università e della Ricerca

226/2021 ove consentita dai tempi di adozione del Decreto ministeriale ivi previsto.

Articolo 4 (Soggetti Attuatori ammissibili)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate alle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale: Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e la Scuola Superiore Meridionale.
2. I soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano, verificandone la coerenza con la definizione di cui all'art. 1, comma 19, le imprese *partner* dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.
3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per potenziare corsi di dottorato già esistenti o per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
4. I soggetti attuatori di cui al comma 1 possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.
5. I soggetti attuatori che si trovino nelle condizioni di non poter attivare nuovi corsi per mancanza di ulteriori risorse per raggiungere la soglia minima necessaria all'accreditamento o di non poter potenziare corsi già accreditati in quanto non coerenti con gli ambiti della linea di investimento di cui al presente decreto, sono tenuti ad utilizzare la borsa ricevuta nell'ambito dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226.

Articolo 5 (Riparto delle risorse)

1. Le risorse, a valere sul PNRR nell'ambito della Missione 4 (*"Istruzione e ricerca"*) – Componente 2 (*"Dalla ricerca all'impresa"*), Investimento 3.3. (*"Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"*), a titolo di cofinanziamento pari al 50 per cento dell'importo della borsa per dottorati innovativi sono così destinate, in base alla metodologia ricordata in premessa:

M4C2 I. 3.3 - Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondano ai bisogni di innovazione delle imprese

Ministero dell'Università e della Ricerca

<i>Critério di ripartizione territoriale</i>	<i>Borse di dottorato co-finanziate all'anno (numero)</i>
Mezzogiorno	5.317
Centro-Nord	7.975
Totale	13.292

2. L'importo del cofinanziamento MUR, pari a € 30.000,00 (trentamila/00) è assegnato ai soggetti ammissibili di cui all'art.4, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le cui risultanze sono rappresentate nell'allegata Tabella A che rappresenta parte integrante del presente decreto.
3. I soggetti attuatori delle risorse, rappresentati nell'allegata Tabella A, individuano le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse assegnate, al fine di rispettare gli obiettivi quantitativi legati al numero di borse complessive da erogare, di cui al comma 1.
4. Qualora i soggetti attuatori, nell'ambito della propria autonomia, rinuncino alla borsa assegnata dal presente decreto, il MUR si riserva di riallocare fra gli altri attuatori le eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto.

Articolo 6 (Modalità di trasferimento delle borse)

1. Sono destinatari del presente articolo i soggetti assegnatari delle borse di dottorato di cui alla Tabella A, i quali intendono o sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, a trasferire le borse assegnate nell'ambito di corsi di dottorato in forma associata, inclusi i corsi di dottorato di interesse nazionale e i corsi di dottorato industriale.
2. L'Università presso la quale è collocata la sede amministrativa del corso di dottorato in forma associata, a cui sono destinate le borse di dottorato di cui al comma 1, subentra quale soggetto attuatore in luogo dell'Università originariamente beneficiaria delle borse.
3. Al fine di garantire che il 40 per cento delle risorse sia allocato nelle Regioni del Mezzogiorno:
 - a) le Università con sede nelle Regioni del Mezzogiorno possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, esclusivamente in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato nelle Regioni del Mezzogiorno;
 - b) le Università con sede nelle Regioni del Centro-Nord possono trasferire borse di dottorato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, in favore di soggetti attuatori subentranti che abbiano sede amministrativa del dottorato in tutto il territorio nazionale.
4. In relazione alle borse trasferite di cui al comma 1, l'Università subentrante è soggetta, in luogo dell'Università conferente, agli obblighi di cui all'art. 10 del presente decreto.

Ministero dell'Università e della Ricerca

5. Le Università che subentrano in qualità di soggetti attuatori ricevono, con riferimento alle borse ad esse trasferite, i pagamenti necessari all'erogazione delle borse conferite ed effettuano, in relazione alle borse ricevute, la rendicontazione secondo le modalità disposte dall'art. 12 e secondo le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
6. In relazione alle borse trasferite ad altre Università, l'Università conferente si intende non soggetta alle disposizioni e agli obblighi applicati ai soggetti attuatori contenuti nel presente decreto.
7. Sia le Università che trasferiscono le borse che quelle che le ricevono saranno considerate in sede di riparto dei fondi di finanziamento previsti dalla normativa vigente per il funzionamento delle università statali e non statali.

Articolo 7 (Criteri di ammissibilità e valutazione)

1. Nell'ipotesi di nuovi accreditamenti nell'ambito del presente decreto, i soggetti attuatori sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del D.M. 226/2021. Ferma restando la procedura di valutazione dell'accREDITamento da parte dell'ANVUR ai sensi del decreto ministeriale n. 226/2021, l'ANVUR verificherà altresì la coerenza del percorso di ricerca e formativo del corso di dottorato innovativo.
2. Nell'ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi in cui sono esplicitate le condizioni del presente decreto, ciascun soggetto assegnatario delle risorse di cui alla Tabella A individua per quali corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell'ambito dei temi vincolati di cui al presente decreto, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo, e quali imprese intendono partecipare al cofinanziamento al 50 per cento delle borse di dottorato da attivare.
3. In fase di accreditamento dei corsi di dottorato, i soggetti attuatori, all'esito dell'individuazione e verifica di coerenza di cui all'art. 4, comma 2, comunicano le imprese *partner* che intendono partecipare al cofinanziamento al 50 per cento delle borse di dottorato da attivare.
4. I soggetti attuatori selezionano i progetti di ricerca destinatari delle borse di cui al presente decreto sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale che debbano:
 - a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;
 - b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di

Ministero dell'Università e della Ricerca

- studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;
- c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;
 - d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, nell'arco del triennio;
 - e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;
 - f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
 - g. prevedere, mediante lettera di impegno e/o convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento da parte delle medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste;
 - h. favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell'ambito dell'attività delle imprese cofinanziarie, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un'adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
5. I periodi di studio e ricerca di cui al comma 4, lettere c) e d) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.
 6. Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito di uno o più bandi, ciascun soggetto dovrà compilare, entro il 5 ottobre 2023, il format predisposto attraverso la piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), accedendo con le credenziali delle Università già rilasciate dal CINECA agli Uffici di Dottorato e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata.
 7. All'esito delle procedure di selezione dei dottorandi, ciascun Ateneo dovrà rendere disponibile in piattaforma, entro il 31 ottobre 2023, la delibera dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli corsi di dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse. Ciascun Ateneo dovrà inoltre compilare, entro il 31 ottobre 2023, il format di autodichiarazione predisposto attraverso la piattaforma, corredato di firma del legale rappresentante, e recante l'indicazione dei dottorandi selezionati per ciascun corso di dottorato, dei riferimenti normativi agli atti di selezione connessi, e l'indicazione dei Codici Unici di Progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato.
 8. I soggetti attuatori dovranno trasmettere, entro il 31 ottobre 2023, attraverso la piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), le lettere di impegno e/o convenzioni stipulate

Ministero dell'Università e della Ricerca

con le imprese che partecipano al cofinanziamento al 50 per cento delle borse di dottorato attivate.

9. Dopo il perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti, il Ministero effettua l'istruttoria formale-amministrativa della documentazione e delle informazioni fornite in piattaforma dai soggetti attuatori nel rispetto dei commi 6, 7 e 8.
10. L'ANVUR valuta la coerenza dei progetti di ricerca assegnatari di borse a valere sul PNRR con i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. Per i corsi di nuovo accreditamento si applicano le modalità previste dal decreto ministeriale n. 226/2021.
11. Completate le verifiche di cui ai commi precedenti, il Ministero adotta il decreto di concessione del finanziamento.
12. Conseguentemente all'adozione del decreto di concessione di cui al comma 11, ciascun soggetto attuatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma *on line* MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), entro il 15 dicembre 2023 l'atto d'obbligo, corredato di firma del legale rappresentante. L'atto d'obbligo specifica nel dettaglio gli impegni ai fini della corretta attuazione dell'investimento PNRR oggetto del presente decreto.
13. Le attività dei dottorati finanziati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto devono essere comunque avviate entro il 30 dicembre 2023.

Articolo 8 (Spese ammissibili)

1. Ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'erogazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) per l'intero triennio previsto, di cui € 30.000,00 (trentamila/00) a carico dell'impresa, definita ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Articolo 9 (Durata e termini di realizzazione del dottorato)

1. I percorsi di dottorato di ricerca, di durata triennale, si svolgono secondo i termini previsti dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, e dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXIX ciclo.
2. I soggetti attuatori di cui all'art. 4, che intendano utilizzare le borse assegnate dal presente decreto per corsi di dottorato da accreditare o già accreditati di durata superiore ai 3 anni, assicurano con risorse non a valere sul presente decreto il finanziamento delle annualità successive alla terza delle borse erogate ai dottorandi.

Articolo 10 (Obblighi dei Soggetti attuatori)

Ministero dell'Università e della Ricerca

1. I Soggetti attuatori di cui all'art. 4, assegnatari di finanziamenti nell'ambito del presente DM, dovranno adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei corsi di dottorato entro la data di inizio dell'Anno Accademico 2023/2024, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, provvedendo all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
 - b. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al MUR;
 - c. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e provvedere all'indicazione della data d'avvio della fase operativa;
 - d. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca;
 - e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - f. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - g. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese all'erogazione della borsa di dottorato ammessa al finanziamento a valere sul PNRR;
 - h. adottare il sistema informatico utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - i. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario

Ministero dell'Università e della Ricerca

- e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce “M4C2 - Investimento 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese” valorizzando il numero effettivo delle borse di dottorato erogate, dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del numero di Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno. Differenziandoli per genere ed età (indicatore comune 8) trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGIS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
- j. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - k. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - l. garantire che il MUR riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - m. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - n. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - o. rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - p. rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - q. garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del

Ministero dell'Università e della Ricerca

TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- r. consentire l'esecuzione delle verifiche, anche a campione, ad opera del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Amministrazione centrale titolare di Intervento PNRR, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della istanza, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- s. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- t. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
- u. rispettare gli adempimenti di cui alle Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti attuatori degli interventi del PNRR ITALIA di cui il MUR è Amministrazione titolare prot. 785 del 31 gennaio 2023.

Articolo 11 (Disposizioni per la conformità al principio "do no significant harm")

- 1. Le attività previste dall'intervento non devono arrecare un danno significativo a nessuno dei sei pertinenti obiettivi ambientali, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, in particolare:
 - a. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - b. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - c. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - i. al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
 - ii. al buono stato ecologico delle acque marine;

Ministero dell'Università e della Ricerca

- d. all'economia Circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
- le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- e. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- f. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
- non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi;
 - non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.
2. In conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH", le attività di ricerca previste non devono includere:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01));
 - attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);
 - attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto)

Ministero dell'Università e della Ricerca

e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

3. Le attività di ricerca previste devono essere conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale.

Articolo 12 (Modalità di gestione dei trasferimenti e rendicontazione delle spese)

1. Gli obblighi connessi alla gestione delle borse di dottorato assegnate dai singoli Atenei sulla base di uno o più bandi di selezione di cui all'art. 7, comma 2 sono stabiliti all'art. 10 del presente decreto e nell'atto d'obbligo.
2. I pagamenti in favore dei soggetti attuatori sono effettuati secondo i seguenti tempi e modalità:
 - a) un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 7, comma 12, del presente decreto;
 - b) ulteriori erogazioni (fino al 90% del contributo inclusa l'anticipazione) saranno disposte in relazione alla rendicontazione semestrale delle attività svolte che dimostrino l'avanzamento nell'attuazione della progettualità;
 - c) eventuale erogazione a saldo, a conclusione del progetto e a seguito del comprovato completamento dell'intervento e del conseguimento degli obiettivi specifici di progetto.
3. A seguito della presentazione della documentazione relativa all'attività di ricerca dei dottorandi, da inviare entro l'ultimo semestre del terzo anno, il MUR, eventualmente avvalendosi dell'ANVUR per la verifica della rispondenza dell'attività di ricerca svolta dagli stessi rispetto agli obiettivi del progetto di ricerca finanziato e ai risultati conseguiti, effettuerà la verifica finale, procedendo alla conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote erogate in eccesso. L'ANVUR potrà altresì sottoporre a verifica i suddetti corsi di dottorato nel corso dell'attività di monitoraggio e valutazione periodica di cui all'articolo 5 del DM 226/2021 e trasmettere i relativi esiti al MUR per eventuali verifiche intermedie.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo in eccesso da parte dell'Università, ovvero, nel caso in cui l'Università non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate all'Università su altri capitoli di spesa del bilancio MUR.

Ministero dell'Università e della Ricerca

5. I pagamenti a favore del destinatario della borsa devono essere effettuati mediante bonifico dall'Università di riferimento.
6. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
7. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal destinatario con riferimento a ciascun semestre di attività svolta dai dottorandi. Nello specifico, la rendicontazione avverrà attraverso l'apposita piattaforma *on line* (<https://dottorati.mur.gov.it>) e utilizzando la modulistica ivi presente. Ciascun dottorando dovrà produrre un *report* recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando altresì che sono conformi al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente". Sarà cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo di cui all'art. 8) per il semestre di riferimento.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
2. Le misure previste dal presente decreto non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini

Ministero dell'Università e della Ricerca

Tabella A Soggetti assegnatari del cofinanziamento delle borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese

MEZZOGIORNO

Soggetto attuatore	Dotazione finanziaria effettiva PNRR	Dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	24.450.000,00 €	24.450.000,00 €
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"	12.840.000,00 €	12.840.000,00 €
Università degli Studi di Palermo	12.750.000,00 €	12.750.000,00 €
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"	10.560.000,00 €	10.560.000,00 €
Università di Catania	10.320.000,00 €	10.320.000,00 €
Università degli Studi di Salerno	9.990.000,00 €	9.990.000,00 €
Università degli Studi di Messina	7.590.000,00 €	7.590.000,00 €
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara	6.210.000,00 €	6.210.000,00 €
Università degli Studi di Cagliari	5.820.000,00 €	5.820.000,00 €
Università della Calabria	5.610.000,00 €	5.610.000,00 €
Università del Salento	5.280.000,00 €	5.280.000,00 €
Università degli Studi dell'Aquila	4.560.000,00 €	4.560.000,00 €
Politecnico di Bari	4.110.000,00 €	4.110.000,00 €
Scuola superiore meridionale	4.050.000,00 €	4.050.000,00 €
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"	4.020.000,00 €	4.020.000,00 €
Università degli Studi di Sassari	3.840.000,00 €	3.840.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Dotazione finanziaria effettiva PNRR	Dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro	3.390.000,00 €	3.390.000,00 €
Università degli Studi di Foggia	3.060.000,00 €	3.060.000,00 €
Università degli Studi di Teramo	2.640.000,00 €	2.640.000,00 €
Università Pegaso di Napoli - telematica	2.580.000,00 €	2.580.000,00 €
Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	2.280.000,00 €	2.280.000,00 €
Università degli Studi del Molise	2.280.000,00 €	2.280.000,00 €
Gran Sasso Science Institute	2.130.000,00 €	2.130.000,00 €
Università degli Studi della Basilicata	2.130.000,00 €	2.130.000,00 €
Università degli Studi del Sannio di Benevento	1.740.000,00 €	1.740.000,00 €
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €
Università degli Studi di Enna "Kore"	1.440.000,00 €	1.440.000,00 €
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €
Università LUM "Giuseppe Degennaro"	600.000,00 €	600.000,00 €
Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	270.000,00 €	270.000,00 €
Università Telematica "Giustino Fortunato"	210.000,00 €	210.000,00 €
Università Telematica "Leonardo da Vinci"	30.000,00 €	30.000,00 €

CENTRO-NORD

Soggetto attuatore	Dotazione finanziariaeffettiva PNRR	Dotazione finanziaria effettiva(co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"	25.410.000,00 €	25.410.000,00 €
Università di Bologna Alma Mater Studiorum	17.040.000,00 €	17.040.000,00 €
Politecnico di Milano	13.980.000,00 €	13.980.000,00 €
Università degli Studi di Padova	13.560.000,00 €	13.560.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Dotazione finanziaria effettiva PNRR	Dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi di Milano "La Statale"	9.960.000,00 €	9.960.000,00 €
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"	9.210.000,00 €	9.210.000,00 €
Università degli Studi di Firenze	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Politecnico di Torino	8.490.000,00 €	8.490.000,00 €
Università di Pisa	8.460.000,00 €	8.460.000,00 €
Università degli Studi di Genova	7.860.000,00 €	7.860.000,00 €
Università degli Studi di Torino	7.080.000,00 €	7.080.000,00 €
Università degli Studi di Milano-Bicocca	6.210.000,00 €	6.210.000,00 €
Università Cattolica del Sacro Cuore	5.970.000,00 €	5.970.000,00 €
Università di Trento	5.640.000,00 €	5.640.000,00 €
Università degli Studi di Pavia	5.010.000,00 €	5.010.000,00 €
Università degli Studi Roma Tre	4.890.000,00 €	4.890.000,00 €
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	4.590.000,00 €	4.590.000,00 €
Università di Parma	4.530.000,00 €	4.530.000,00 €
Università degli Studi di Perugia	4.290.000,00 €	4.290.000,00 €
Università degli Studi di Verona	3.990.000,00 €	3.990.000,00 €
Università degli Studi di Ferrara	3.930.000,00 €	3.930.000,00 €
Università degli Studi di Siena	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €
Università degli Studi Trieste	3.510.000,00 €	3.510.000,00 €
Università Ca' Foscari di Venezia	3.180.000,00 €	3.180.000,00 €
Università Politecnica delle Marche	2.940.000,00 €	2.940.000,00 €
Università degli Studi di Brescia	2.640.000,00 €	2.640.000,00 €
Università di Udine	2.370.000,00 €	2.370.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Dotazione finanziaria effettiva PNRR	Dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"	2.220.000,00 €	2.220.000,00 €
Università e-Campus di Novedrate - telematica	2.160.000,00 €	2.160.000,00 €
Università degli Studi Bergamo	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
Università degli Studi dell'Insubria	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa	1.860.000,00 €	1.860.000,00 €
Università degli Studi della Tuscia	1.860.000,00 €	1.860.000,00 €
Scuola Normale Superiore di Pisa	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €
Universitas Mercatorum	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €
Università commerciale Luigi Bocconi	1.770.000,00 €	1.770.000,00 €
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - Trieste	1.740.000,00 €	1.740.000,00 €
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	1.740.000,00 €	1.740.000,00 €
Università di Camerino	1.620.000,00 €	1.620.000,00 €
Libera Università di Bolzano	1.560.000,00 €	1.560.000,00 €
Università Niccolò Cusano	1.470.000,00 €	1.470.000,00 €
LUISS Guido Carli	1.230.000,00 €	1.230.000,00 €
Università di Macerata	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Università Vita-Salute San Raffaele	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €
Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico	1.170.000,00 €	1.170.000,00 €
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	1.140.000,00 €	1.140.000,00 €
IUSS Scuola Universitaria Superiore Pavia	1.110.000,00 €	1.110.000,00 €
Scuola IMT Alti Studi di Lucca	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €
Università Telematica Internazionale Uninettuno	990.000,00 €	990.000,00 €

Ministero dell'Università e della Ricerca

Soggetto attuatore	Dotazione finanziaria effettiva PNRR	Dotazione finanziaria effettiva (co-finanziamento 50% imprese)
Università degli Studi Guglielmo Marconi	960.000,00 €	960.000,00 €
Università Iuav di Venezia	960.000,00 €	960.000,00 €
Università LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta	870.000,00 €	870.000,00 €
Università IULM	690.000,00 €	690.000,00 €
Università Telematica San Raffaele Roma	480.000,00 €	480.000,00 €
Humanitas University	450.000,00 €	450.000,00 €
Università per Stranieri di Siena	390.000,00 €	390.000,00 €
Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	390.000,00 €	390.000,00 €
LIUC Università Cattaneo	330.000,00 €	330.000,00 €
Università Europea di Roma	300.000,00 €	300.000,00 €
Università degli Studi Internazionali di Roma	210.000,00 €	210.000,00 €
Università per Stranieri di Perugia	180.000,00 €	180.000,00 €
Roma UNITELMA - telematica	180.000,00 €	180.000,00 €
UniCamillus – Università Medica Internazionale di Roma	120.000,00 €	120.000,00 €
Università della Valle D'Aosta	90.000,00 €	90.000,00 €
Firenze IUL - telematica	90.000,00 €	90.000,00 €
Link Campus University	90.000,00 €	90.000,00 €
Università di Scienze Gastronomiche - Campus	60.000,00 €	60.000,00 €